SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVIII LEGISLATURA —

Doc. XLVIII n. 11

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2021

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 2021

L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Claudia Zennaro. Ha collaborato per la parte della giurisprudenza costituzionale Francesca Mondini. L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.

INDICE

DELIBERAZIONE

1. Considerazioni generali	3
1.1. La legislazione del quadrimestre	3
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	3
a.1. Le coperture su stanziamenti di bilancio	3
a.2. L'accuratezza delle Relazioni tecniche	4
a.3 La previsione di un meccanismo flessibile di determinazione degli oneri e delle relative coperture	6
	Ü
1.3. Giurisprudenza costituzionale	7
L'obbligo di copertura: divieto di ripagare debito (gli oneri di restituzione della quota annuale del FAL) con lo stesso debito (l'anticipazione di liquidità)	7
Relazione tecnica e altri elementi informativi in funzione del controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria	8
2. SINGOLE LEGGI	9
Legge n. 6 del 29 gennaio 2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19	9
Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»	9
Legge n. 43 del 24 marzo 2021, di conversione del decreto-legge n. 5 del 29 gennaio 2021, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato elimpica pazionale italiano (CONI)	12
funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)	12

Legge n. 46 del 1° aprile 2021, recante delega al Governo per riordi semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attrav l'assegno unico e universale	
Legge n. 50 del 15 aprile 2021, di conversione in legge, con modificazione decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materi svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professi di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19	ia di
Legge n. 53 del 22 aprile 2021, recante delega al Governo per il recepim delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - L di delegazione europea 2019-2020	
Legge n. 55 del 22 aprile 2021, di conversione, con modificazioni, del dec legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di rior delle attribuzioni dei Ministeri	
3. LE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	20
4. I DECRETI LEGISLATIVI	22
I. TAVOLE E FIGURE	23
II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	31
II. JUNEUE ANALITUTE - UNERI E CUPERTURA	31



La

Corte dei conti

N. 10/SSRRCO/RQ/21

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Ermanno Granelli, Francesco Petronio, Giovanni Coppola, Marco Pieroni, Piergiorgio Della Ventura, Enrico Flaccadoro;

Consiglieri:

Massimo Romano, Stefania Fusaro, Clemente Forte, Giuseppe Maria Mezzapesa, Vincenzo Chiorazzo;

Primi Referendari:

Angelo Maria Quaglini, Vanessa Pinto;

Referendari:

Stefania Calcari, Fedor Melatti.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 4 novembre 2020, n. 291, con il quale sono stati confermati i criteri per la composizione delle Sezioni riunite in sede di controllo fissati dal precedente decreto del Presidente della Corte dei conti 8 maggio 2020, n. 149, come stabilito dal citato art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

UDITI, nell'adunanza del 24 maggio 2021 convocata in videoconferenza, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Pres. sez. Marco Pieroni;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2021", nel testo allegato.

La relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

Il PRESIDENTE

F.to digitalmente Clemente Forte

F.to digitalmente Guido Carlino

F.to digitalmente Marco Pieroni

Depositato in segreteria in data 8 giugno 2021

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo gennaio-aprile 2021 sono state pubblicate 13 leggi, di cui 6 recanti la conversione di decreti-legge. Risultano entrati in vigore anche 19 decreti legislativi (ad esclusione, come di consueto, della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali).

Gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata.

Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

a.1. Le coperture su stanziamenti di bilancio

Continuano a verificarsi casi di copertura finanziaria su stanziamenti del bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili. In tali casi raramente la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si venga a creare in tal modo il rischio circa la necessità di futuri stanziamenti di bilancio.

Si tratta in linea generale di fattispecie in cui si assiste dunque ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti *ex ante* già scontando gli effetti di norme

ancora da approvare: in tal modo si viene ad alterare l'ordinato rapporto tra leggi ordinarie onerose e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, come prevede l'art. 81, terzo comma, Cost.

Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l'esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente se gli oneri presentano tale profilo, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis*, sentenza n. 70 del 2012).

Un caso da evidenziare è quello poi del decreto-legge n. 5 del 2021, riguardante il CONI, di seguito esaminato, in merito al quale alcuni aspetti della materia dell'inquadramento di personale verranno definiti con apposito dPCM (art. 1, comma 4), il che concorre a far ritenere non del tutto definito nella legge il problema dell'inquadramento della normativa dal punto di vista finanziario e dunque non del tutto chiarita la sostenibilità non solo dei risparmi ipotizzati, ma anche quella della clausola di salvaguardia prevista. Viene meno in altre parole l'obbligo di definire l'onere e le relative compensazioni con lo strumento primario di cui alla legge, con le garanzie di trasparenza, oltretutto, che ciò comporta.

Una fattispecie da segnalare infine, in tema di coperture, è quella di cui alla legge n. 21, di seguito esaminata, a proposito della quale va evidenziato che l'art. 15, commi 4-5, prevede una copertura per il 2025 a carico dei fondi speciali del triennio 2020–2022, laddove, al momento, la quota del 2025 non esiste sul piano giuridico. La legge di contabilità, infatti, prevede il bilancio triennale e, infatti, la legge di bilancio per il 2021 prevede proiezioni del fondo speciale fino al 2023.

a.2. L'accuratezza delle Relazioni tecniche

Il tema prima affrontato, nonché quelli più generali afferenti alla sostenibilità delle clausole di neutralità, richiamano l'esigenza di una maggiore accuratezza delle Relazioni tecniche.

Al riguardo, pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività di tali Relazioni, si continua a verificare - anche nel quadrimestre qui oggetto di esame - il fenomeno di Relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte a fornire elementi di sintesi ovvero

insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere così come stimato.

Probabilmente, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate (un'eccezione per il quadrimestre qui considerato è il decreto-legge n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di seguito esaminato) ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale anche se in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tale ipotesi, infatti, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate ma soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della configurazione, come già segnalato in precedenti Relazioni quadrimestrali, del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato a partire dal 2016, in virtù del quale, come è noto, l'intervento legislativo correttivo per il primo anno è previsto solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture.

Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di Relazioni tecniche esaustive, potrebbero dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero, comunque, di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, nel caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio,

i debiti fuori bilancio - contrastanti con i principi che presiedono alla costruzione del bilancio dello Stato.

Il tema qui affrontato riguarda anche l'obbligo di garantire la sostenibilità delle clausole di neutralità in base alle informazioni fornite dalla Relazione tecnica, obbligo che viene statuito da apposita norma della legge di contabilità. Si tratta di una disposizione, invero, quasi caduta in desuetudine, con la conseguenza che, in caso si producano oneri, si provvederà con mezzi di bilancio oppure, in alternativa, il risultato sarà che le disposizioni incontreranno difficoltà attuative.

a.3. La previsione di un meccanismo flessibile di determinazione degli oneri e delle relative coperture

Una fattispecie dalle modalità innovative è costituita dalla legge-delega n. 46, successivamente esaminata, in base alla quale è stabilito un articolato sistema di coperture che si dipana su tre livelli, come l'onere, del resto. Anzitutto, si utilizzano le risorse assegnate dalla legge di bilancio e quantificate nella relazione tecnica aggiornata; in secondo luogo, si traggono risorse dal superamento o dalla soppressione di una serie di misure in essere, elencate alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 3; in terzo luogo, in base al comma 2 dell'articolo menzionato, eventuali ulteriori nuovi o maggiori oneri di cui ai futuri decreti legislativi troveranno copertura con contestuali o antecedenti decreti della medesima natura.

Emerge così un sistema particolarmente elastico, non del tutto definito sia per l'entità degli oneri che per le relative coperture, ma che è possibile considerare comunque in linea con la *ratio* della disciplina dell'istituto della delega di cui all'art. 17 della legge di contabilità. Naturalmente, il gravame circa la dimostrazione della coerenza tra le due previsioni e tra i due andamenti degli oneri e delle coperture nel corso del tempo è destinato a spostarsi nella sede successiva della decretazione delegata e nel monitoraggio previsto dalla legge di contabilità a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo disposta la possibilità, nella legge citata, di apportare ulteriori variazioni ai decreti già vigenti, sempre da sottoporre, nella medesima forma, al parere delle competenti commissioni parlamentari (art. 5, comma 2).

1.3 Giurisprudenza costituzionale

Nel periodo considerato, con stretto riferimento al principio di copertura degli oneri introdotti dalla legislazione dello Stato, vanno segnalate due pronunce: la prima che stigmatizza la copertura di un onere (nella specie di un debito) con lo stesso debito (sent. n. 80/2021); la seconda che evidenzia come la Relazione tecnica e gli altri elementi informativi di accompagno delle previsioni legislative di copertura siano posti a salvaguardia del controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria (sent. n. 25/2021).

L'obbligo di copertura: divieto di ripagare debito (gli oneri di restituzione della quota annuale del FAL) con lo stesso debito (l'anticipazione di liquidità)

Con la **sentenza n. 80/2021**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-*ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Quanto al principio di copertura, la Corte evidenzia che la norma censurata prevede, illegittimamente, "di ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso debito (l'anticipazione di liquidità). In tal modo, il FAL diminuisce gradualmente, senza che sia realizzata la finalità di legge, e, al contempo, viene incrementata la capacità di spesa dell'ente, senza un'effettiva copertura giuridica delle poste passive".

In particolare, infatti - secondo la Corte - il comma 3 del citato art. 39-ter consente, con locuzioni inequivocabili, l'utilizzo delle anticipazioni incassate e appostate nel FAL per rimborsare le quote annuali delle anticipazioni medesime.

Ciò [peraltro] pregiudica "l'equilibrio strutturale dell'ente locale, in quanto alla situazione deficitaria già maturata si aggiunge quella derivante dall'impiego indebito dell'anticipazione".

Secondo la Corte, ne risulta violato anche l'art. 119, sesto comma, Cost., in quanto l'impiego dello stesso FAL per il rimborso della quota annuale del maggior disavanzo, esonerando l'ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura, produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati all'ampliamento di quella corrente (cfr., anche, sentenza n. 4 del 2020).

Relazione tecnica e altri elementi informativi in funzione del controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo, **sentenza n. 25/2021**), gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria (v., anche, sentenza n. 25 del 2021).

La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicché (nel caso di specie) le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (v., anche, sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015).

La Corte costituzionale ha altresì precisato la portata della relazione di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, affermando che essa costituisce «puntualizzazione tecnica» del principio di analitica copertura degli oneri finanziari; sicché ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili (v., anche, sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013).

2. Singole leggi

Legge 29 gennaio 2021, n. 6, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19

Si tratta di una delle tante misure di emergenza, a sua volta tale da inglobare, nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione, altri due decreti-legge (rispettivamente n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021).

Risulta presentata la relazione tecnica, anche nella versione aggiornata dopo l'approvazione degli emendamenti aggiuntivi nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati. Non risulta allegato il previsto prospetto riepilogativo degli oneri, presumibilmente per l'esiguità dei medesimi.

Per i profili di competenza, si segnala che la clausola d'invarianza di cui all'art. 1-sexies, relativa agli articoli da 1-bis ad 1-quinquies, a loro volta corrispondenti all'assorbito art. 6 del citato decreto-legge n. 1 del 2021, non risulta integrata – in sede di relazione tecnica - dalle valutazioni previste dalla legge di contabilità per tale caso. Quanto poi all'art. 2, che prevede un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione, ne viene stimato un onere pari a complessivi 645 milioni di euro, distribuiti in 455 milioni per l'anno 2020 e 190 milioni per l'anno 2021: al riguardo, si osserva che non vengono esplicitati i motivi di tale quantificazione, né la distribuzione degli effetti per i vari saldi.

Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «II Forteto»

Si tratta del consueto provvedimento adottato a fine dicembre ed inteso a prorogare una serie di termini legislativi in scadenza. Il testo iniziale è stato notevolmente integrato, durante l'esame parlamentare in prima lettura presso la

Camera dei deputati, assorbendo peraltro anche tre decreti-legge (n. 182 del 2020, n. 3 del 2021 e n. 7 del 2021), come si desume dalla legge di conversione.

Data la sua natura, il provvedimento si presenta con contenuto eterogeneo e, dal punto di vista finanziario, si caratterizza, in linea generale, per il fatto di non regolare le conseguenze finanziarie delle proroghe di alcuni termini, nonostante queste ultime abbiano riflessi sui bilanci. Con ciò troverebbe ulteriore conferma il fatto che i bilanci a legislazione vigente inglobano in molti casi le future proroghe di alcune disposizioni (cd. "legislazione invariata"), di contro alle disposizioni della legge di contabilità e dell'ordinamento contabile, più in generale.

Sul piano strettamente finanziario, l'apposito allegato fornisce la sintesi degli effetti del provvedimento, che evidenzia oneri complessivi pari a 62 milioni per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e, rispettivamente, 243 milioni e 227 milioni, sempre per il 2021, quanto al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto (per gli anni successivi, gli importi sono di scarsa portata). Attesa la tecnica di copertura adottata (nel senso che le disposizioni onerose recano la propria compensazione), per il complesso del provvedimento in gran parte si tratta di oneri che derivano dall'art. 22-bis (in tema di proroga delle cartelle di pagamento), cui si fa fronte utilizzando parte dello scostamento di bilancio già autorizzato per l'anno in corso.

Vengono in esame poi alcune disposizioni che presentano delle peculiarità da sottolineare.

Per l'art. 1, commi 1-3, in materia di assunzioni (i cui termini vengono prorogati), non risulta specificato a sufficienza i motivi per cui gli effetti non si pongano in termini di modifica delle previsioni tendenziali di spesa, esclusi, infatti, dalla relazione tecnica. Problema simile si può porre per l'art. 3, comma 3, in materia di adempimenti fiscali a carico delle piattaforme elettroniche, dal momento che si interviene sull'estensione temporale di adempimenti cui era stato annesso un effetto finanziario. Problematiche del medesimo tenore presentano poi i commi 9 e 10 dello stesso art. 3, che proroga l'entrata in vigore di meccanismi di deterrenza in materia di lotteria, dalla cui vigenza dipendevano effetti di maggior gettito.

L'art. 7, comma 3-bis, in tema di bonus vacanze, presenta qualche lacuna, tenuto conto della relazione tecnica, in ordine alla dimostrazione della relativa neutralità finanziaria, considerate altresì le varie ipotesi sottostanti, mentre l'art. 10, commi 2 e 3, in tema di assunzioni ad opera di enti nel settore dell'agricoltura, ripropone il tema della costruzione dei bilanci in maniera tale da scontare già

oneri futuri. L'art. 11, comma 10, nel riportare una copertura sul fondo speciale in tema di assunzioni, fa riferimento al triennio 2020-2022, già sostituito dalla legge di bilancio per il 2021 in riferimento al nuovo triennio, mentre il comma 10-bis del medesimo articolo presenta una configurazione in termini di tetto di spesa, in materia di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, il che sembrerebbe confliggere con la natura giuridica del diritto sottostante.

L'art. 12, comma 3, presenta poi una problematica diversa: si tratta della proroga della restituzione del finanziamento concesso ad Alitalia, cui non sono stati annessi effetti in termini di cassa in quanto non scontati nei saldi di finanza pubblica: in realtà, nei documenti programmatici del 2019 il Governo aveva classificato come *one-off* operazioni nel settore, per cui manca al momento una spiegazione sui motivi della mancata contabilizzazione sui saldi di norme del contenuto di quello qui considerato.

Si segnala altresì l'art. 15, commi 4-5, per il fatto di prevedere una copertura per il 2025 a carico dei fondi speciali del triennio 2020–2022, laddove, al momento, la quota del 2025 non esiste sul piano giuridico. Per l'art. 17-quater, in tema di agevolazioni per il sisma dell'Italia centrale del 2016, relativamente al comma 2, non vengono esplicitate le motivazioni della quantificazione ivi riportata né la coerenza con la relativa costruzione come limite di spesa, attesa la natura apparentemente di diritto soggettivo delle fattispecie oggetto della disposizione. Per l'art. 19, relativamente al n. 2 dell'allegato richiamato (secondo l'impostazione del provvedimento), in materia di proroghe di disposizioni emergenziali, si tratta ancora una volta di proroghe i cui effetti finanziari sono inquadrati a valere sulle risorse in essere, senza considerare dunque il principio della legislazione vigente: lo stesso problema si pone per il n. 25, sempre in materia di emergenza Covid-19.

Un problema di maggior rilevanza è posto dall'art. 21, di esecuzione della Decisione UE in materia di risorse proprie dell'Unione, che affronta problemi di grande rilievo e nei cui confronti la relazione tecnica si limita a dichiarare l'insussistenza di oneri finanziari. La questione presenta un rilievo tale per cui non è certo il provvedimento in titolo a rappresentare la sede per affrontare i futuri effetti finanziari derivanti dall'art. 21, il che non esclude che il problema, per la sua rilevanza, possa essere dichiarato risolto con la riportata affermazione di cui alla relazione tecnica.

Legge 24 marzo 2021, n. 43, di conversione del decreto-legge n. 5 del 29 gennaio 2021, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

Si tratta di una misura d'urgenza volta "ad assicurare la piena operatività del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale (Comité International Olympique -CIO), attraverso la ricostituzione della pianta organica e l'assegnazione dei beni strumentali necessari all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, nel pieno rispetto dei principi della Carta olimpica e, in particolare, dell'articolo 27, comma 6, che stabilisce l'autonomia e l'indipendenza dei Comitati olimpici nazionali", in base a quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge. Il decreto-legge in titolo è stato convertito senza modifiche ad opera del Parlamento.

Dal punto di vista finanziario, l'art. 3 prevede una clausola di neutralità, il che non esclude però qualche profilo problematico, soprattutto per quanto concerne l'art. 1, in materia di personale. In sintesi, sul bilancio del CONI dovrebbero gravare sia gli oneri per le assunzioni proprie sia quelli conseguenti al passaggio di personale dalla Sport e salute S.p.a. al CONI medesimo, compensati dalla riduzione delle spese di cui al contratto di servizio tra i due enti e dalla riduzione dei trasferimenti alla citata S.p.a., con incremento di quelli per il CONI, sicché l'operazione – nell'impostazione della relazione tecnica, ribadita dalle dichiarazioni del Governo in Parlamento nel corso dell'*iter* di conversione dovrebbe diminuire le spese di tale ultimo ente, anche considerando l'assunzione diretta della gestione dei beni, di cui al successivo art. 2.

In merito, si osserva che sembrerebbe mancare una descrizione di massima degli effetti dell'inquadramento retributivo nell'organico del CONI, anche in riferimento alle retribuzioni medie annue. Oltretutto, alcuni aspetti della materia verranno definiti con apposito dPCM (art. 1, comma 4), il che concorre a far ritenere non del tutto definito nella legge il problema dell'inquadramento della normativa dal punto di vista finanziario e dunque non del tutto chiarita la sostenibilità non solo dei risparmi ipotizzati, ma anche della descritta clausola di salvaguardia. Va segnalata infine l'affermazione del Governo (nella medesima circostanza prima richiamata), secondo cui "la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, al di là della sua formulazione letterale, deve essere intesa con valore precettivo": trattandosi di disposizione legislativa, essa non dovrebbe presentare *ex se* un valore diverso da quello letteralmente precettivo.

Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale

Si tratta di una legge d'iniziativa parlamentare, intesa a delegare l'Esecutivo a riordinare la materia delle provvidenze ai figli, per il cui disegno di legge è stata regolarmente presentata la relazione tecnica, anche tenendo conto delle modifiche apportate in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Dal punto di vista finanziario, è fissata l'invarianza di oneri per le attività afferenti alle amministrazioni coinvolte, mentre, con l'art. 3, è stabilito un articolato sistema di coperture che si dipana su tre livelli, come l'onere, del resto. Anzitutto, si utilizzano le risorse assegnate dalla legge di bilancio e quantificate nella relazione tecnica aggiornata; in secondo luogo, si traggono risorse dal superamento o dalla soppressione di una serie di misure in essere, elencate alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 3; in terzo luogo, in base al comma 2 dell'articolo menzionato, eventuali ulteriori nuovi o maggiori oneri di cui ai futuri decreti legislativi troveranno copertura con contestuali o antecedenti decreti della medesima natura.

Pur essendosi adottata la tecnica del tetto di spesa, peraltro quantitativamente non circoscritto *a priori*, emerge così un sistema particolarmente elastico, non del tutto definito sia per l'entità degli oneri che per le relative coperture, ma che si può ritenere in linea, comunque, con la *ratio* della disciplina dell'istituto della delega di cui all'art. 17 della legge di contabilità. Naturalmente, il gravame circa la dimostrazione della coerenza tra le due previsioni e tra i due andamenti degli oneri e, rispettivamente, delle coperture nel corso del tempo è destinato a spostarsi nella sede successiva della decretazione delegata e nel monitoraggio previsto dalla legge di contabilità a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo disposta, nella legge in titolo, la possibilità di apportare ulteriori variazioni ai decreti già vigenti, sempre da sottoporre, nelle medesime forme, al parere delle competenti commissioni parlamentari (art. 5, comma 2).

Legge 15 aprile 2021, n. 50, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il provvedimento d'urgenza è inteso a semplificare, in via provvisoria, la procedura di cui all'abilitazione all'esercizio della professione legale e risulta dotato di relazione tecnica, regolarmente aggiornata nel passaggio tra i due rami del Parlamento.

Per i profili finanziari si rileva, come messo in luce durante l'iter di conversione presso la Camera dei deputati, che ai componenti e al segretario viene riconosciuto, per la prima prova orale, un gettone di presenza d'importo pari ad euro 70, ferma restando l'attribuzione dei compensi previsti dalla vigente disciplina recata dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999. Per far fronte all'onere derivante dall'attribuzione del suddetto gettone, la relazione tecnica lo quantifica in 1.820.000 euro per il 2021 e, nel fornire i sottostanti elementi di calcolo, riferisce che, ad eccezione di tale fattispecie onerosa, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, va rilevato che la quantificazione dell'onere per i gettoni di presenza in effetti appare verificabile alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica, fermo rimanendo, secondo tale documento, che la nuova composizione delle sottocommissioni consentirebbe di aumentarne il numero complessivo per le finalità del provvedimento.

Nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica in prima lettura sono stati forniti poi ulteriori elementi volti a confermare la neutralità del provvedimento, con particolar riguardo alla compensazione tra i maggiori oneri (stimati in euro 429.686) derivanti dall'aumento del numero delle sottocommissioni e i possibili risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione nonché dalle nuove modalità di svolgimento delle prove (da remoto); modalità che comporteranno il venir meno delle spese d'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, il cui importo viene riferito essere stato nel 2019 pari a 1.081.522 euro.

Si osserva comunque che – come si evince anche dall'esame parlamentare - nella quantificazione dei suddetti oneri sono stati considerati solo alcuni degli emolumenti previsti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999. In particolare, con riguardo ai commissari, è stata valutata esclusivamente la componente relativa

al compenso fisso di euro 413,16 dovuto per la prima prova e non sono stati computati la maggiorazione del 20 per cento di tale importo dovuto per i presidenti delle commissioni né i compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni in relazione al numero di prove corrette e di candidati esaminati. Non apparirebbe inoltre complessivamente determinata la componente d'onere relativa ai segretari di commissione, non espressamente contemplata dalla documentazione tecnica fornita al Senato della Repubblica: sul punto, la relazione tecnica nonché l'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame parlamentare si limiterebbero a riferire che l'individuazione dei segretari a livello distrettuale comporterà un contenimento delle relative spese di missione e che, qualora questi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, verranno scelti tra il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati dai suddetti risparmi di spesa. Il che pone un problema delle modalità da osservare ai fini della verifica dell'effettiva compensatività di tali risparmi rispetto ai predetti oneri.

Su tali questioni il Governo, nella medesima occasione prima citata, ha fatto presente che, "dal raffronto tra il numero dei commissari delle sottocommissioni di cui all'articolo 3, corrispondente a quello dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per l'anno 2020, pari a 1.500 unità, e i 460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità. L'onere per compensi fissi da corrispondere alle predette 1.040 unità è stato stimato prudenzialmente in euro 429.686,40, tenuto conto dei compensi definiti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 1999, pari a 413,16 euro. L'onere da sostenere per la maggiorazione del 20 per cento sul compenso fisso da corrispondere ai soli Presidenti delle Commissioni ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale è invece pari ad euro 33.713,86. A tali voci di costo sono stati altresì aggiunti gli oneri, pari complessivamente a 33.540 euro, relativi ai compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni, pari a 1,29 euro per ciascuno dei candidati esaminati, che si ipotizzano, secondo un criterio di massima prudenzialità, corrispondenti al numero di coloro che hanno trasmesso la domanda di partecipazione al concorso per l'esame di abilitazione alla professione forense (26.000 candidati). L'onere lordo annuo complessivo, stimato in via prudenziale, ammonta quindi ad euro 496.940,26 e potrà trovare ampia copertura nell'ambito dei margini di risparmio derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 euro".

Inoltre, sempre il Governo ha rilevato, per quanto riguarda il compenso del segretario delle sottocommissioni, che "l'individuazione distrettuale di quest'ultimo produrrà effetti di contenimento dei costi per missione, posto che soltanto in via residuale e per limitati casi si opterà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, il cui onere potrà comunque gravare sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, «Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione-delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso di esami per notaio», che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 di euro 2.969.890".

In definitiva, emerge ancora una volta la scarsa trasparenza dei criteri con cui vengono costruiti i capitoli di bilancio, senza peraltro che le relazioni tecniche riportino sempre *ex ante* tutti gli elementi utili al riguardo. Ciò per quanto concerne i profili relativa alla quantificazione degli oneri.

Quanto poi ai profili di copertura finanziaria, il comma 1 dell'articolo 7 autorizza la spesa di euro 1.820.000 per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. Il che appare in linea con la legge di contabilità.

Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

Si tratta della consueta legge di recepimento della normativa europea, la quale, per gli aspetti finanziari - consistendo, essa, in una delega - appare coerente con la legge di contabilità nel senso di rinviare alla successiva legislazione delegata la risoluzione di eventuali problemi di copertura, con contestuale o previa definizione delle quantificazioni e delle relative compensazioni.

Nel provvedimento coesistono però anche numerose clausole d'invarianza, per le quali probabilmente si fa riferimento allo stesso meccanismo prima citato, nel senso di rinviare implicitamente, in base a quanto disposto per l'intera legge

dall'art. 1, alla successiva normativa delegata la soluzione di eventuali problemi finanziari, così risolvendosi, dunque, eventuali problemi legati alla mancata sostenibilità ex post delle clausole in questione.

Ciò non di meno, anche alla luce delle informazioni fornite dal Governo nel corso dell'iter parlamentare di approvazione, si possono individuare alcune norme su cui sarebbe stato opportuno un qualche dettaglio informativo supplementare. E' il caso ad esempio dell'art. 6, in merito per esempio ai possibili effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, a proposito del quale è stato rilevato, durante l'esame in prima lettura della Camera dei deputati, che, "pur trattandosi di effetti di carattere indiretto, generalmente l'incidenza sul gettito degli incrementi di contributi obbligatori per legge viene considerata nel quadro delle stime dell'impatto finanziario delle norme", il che avrebbe reso utile "una valutazione riguardo all'entità del relativo impatto sul gettito, pur considerando il carattere eventuale dell'incremento". Al riguardo, il Governo ha fatto presente, nella medesima circostanza, che "la determinazione degli effetti connessi alla maggiore o minore quota a carico delle imprese, nei suoi risvolti fiscali, risulta già asseverata ed implicitamente autorizzata nella normativa vigente che dispone il tetto massimo della contribuzione ad un livello sensibilmente più alto di quello attualmente fissato", il che però non esclude la necessità di fornire dati di carattere quantitativo.

Si segnala inoltre che per l'art. 17, recante delega al Governo in materia di commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria, non è prevista una disposizione di neutralità finanziaria: in caso di onerosità è da ritenere che sia dunque valido il rinvio, contenuto nell'art. 1, alla procedura prima menzionata di cui alla legge di contabilità per il caso della delega.

Circa poi il successivo art. 18, in materia di adeguamento della normativa nazionale al Quadro di certificazione della cibersicurezza, di cui al Regolamento (UE) 2019/881, premesso che la delega legislativa è finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 - relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) - con specifico alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, va ricordato - come già messo in luce nel corso dell'iter presso la Camera dei deputati - che, secondo la relazione tecnica, tale adeguamento comporterà lo svolgimento di ulteriori funzioni da parte del Ministero dello sviluppo economico in veste di pubblica amministrazione centrale designata, ai sensi del comma 2, lettera a), quale

autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento. In merito, la relazione tecnica evidenzia un aumento progressivo degli adempimenti a carico della stessa Autorità centrale via via che saranno introdotti nuovi sistemi europei di certificazione, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento. La relazione tecnica precisa, inoltre, che l'introduzione dei summenzionati nuovi sistemi europei di certificazione, basati su standard diversi da quelli vigenti, richiederanno maggiori oneri per lo svolgimento delle relative attività sia con riguardo alla definizione delle procedure sia con riferimento alla formazione del personale e all'acquisizione degli strumenti, e riferisce che la complessità della materia oggetto della delega non consente di procedere alla precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa: pertanto, essa fa rinvio ai successivi decreti legislativi delegati la valutazione del reale impatto economico-finanziario della disciplina introdotta in materia di certificazione della cibersicurezza. Il Governo ha messo a disposizione poi, nel corso dell'iter presso il Senato della Repubblica, una tabella riepilogativa dei costi relativi alle nuove attività dell'Autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, che vengono indicati in euro 1.590.500 per il 2021, in euro 2.098.900 per il 2022 e in euro 2.794.300 per il 2023. Nella nota viene, altresì, confermato quanto affermato nella relazione tecnica circa la difficoltà di fornire una stima per gli anni successivi, non essendo valutabile la possibile introduzione, a livello europeo, di sistemi di certificazione obbligatori ed il relativo impatto sulle attività di vigilanza e certificazione. Si rileva in conclusione che, ciò nondimeno, sarebbe stato utile acquisire - sempre come suggerito durante l'iter citato presso la Camera dei deputati - gli elementi sottostanti alla quantificazione delle voci di costo indicate nella summenzionata tabella.

In merito poi all'art. 23, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, si evidenzia che la norma non reca un'espressa clausola di neutralità e non risulta corredata di relazione tecnica: al riguardo, probabilmente la spiegazione sta ancora una volta nel fatto che, in caso di onerosità, potrebbe valere il meccanismo previsto per il provvedimento dall'art. 1, ossia la richiamata devoluzione dell'esigenza di regolare gli aspetti finanziari della disposizione alla normativa delegata. Lo stesso si rileva per il successivo art. 28, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 in materia di formazione per la gente di mare.

Quanto infine all'art. 29, recante delega al Governo in materia di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, la norma reca un principio e

criterio direttivo specifico per l'attuazione da parte del Governo della direttiva (UE) 2019/1151 relativa alla costituzione online delle società. Al riguardo, come peraltro evidenziato durante l'esame presso la Camera dei deputati, in assenza di elementi in merito alle modalità di attuazione della predetta direttiva, si rileva come il problema - stante la presenza della consueta clausola d'invarianza attenga all'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere le attività necessarie all'applicazione della norma - con particolare riferimento all'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica - senza oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla specifica clausola di invarianza. In merito, il Governo ha segnalato che "l'articolo..., sulla base di uno specifico criterio direttivo prevede la costituzione online delle società con un sistema tradizionale (atto pubblico) elettronico, a distanza, mediante l'utilizzo della piattaforma prevista dalla direttiva (UE) 2019/1151 e che la realizzazione di tale piattaforma richiede l'impianto di un sistema sicuro di trasmissione, conforme al regolamento UE e-idas. Pertanto, la necessità di creare ex novo un'area condivisa dotata di specifiche caratteristiche presenta profili di novità, in quanto non appare possibile fare ricorso al riuso della piattaforma startup/registroimprese.it. Spetterà pertanto all'amministrazione competente farsi carico di tale aggiornamento telematico, a valere sulle risorse finanziarie disponibili, fermo restando che gli enti camerali si finanziano mediante il versamento dei diritti annuali che sono a carico delle imprese e non della finanza pubblica". Con ciò non rimane però chiarita la sostenibilità della clausola d'invarianza, come imporrebbe la legge di contabilità.

Legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

Il provvedimento d'urgenza intende far fronte alle esigenze di modifica relative alla composizione di alcuni ministeri. Il testo del decreto-legge risulta corredato di relazione tecnica, aggiornata nel passaggio dalla prima lettura parlamentare di cui alla Camera dei deputati alla seconda lettura.

Per gli aspetti finanziari, come di consueto per provvedimenti di tale natura, coesistono, da un lato, oneri e coperture in singole disposizioni e, dall'altro, l'articolo finale dettante le disposizioni finanziarie. Gli oneri sono indicati in termini di limiti massimi di spesa, il che rischia in qualche caso di non

risultare coerente con la natura spesso obbligatoria degli interventi, riguardanti soprattutto la struttura dell'organico dei ministeri. Le coperture insistono sui fondi speciali e sulla decurtazione del fondo per le spese indifferibili.

Sono previste anche clausole d'invarianza, senza l'esaustiva illustrazione, da parte della relazione tecnica, della relativa sostenibilità, come prevede la legge di contabilità.

Ciò che dà luogo a qualche perplessità è il rinvio, come ad esempio da parte dell'art. 3, recante disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica, a fonti subprimarie per l'individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali necessaria onde fornire attuazione alla normativa. Il problema è che, in codesti casi, non essendo previsto un successivo passaggio parlamentare, non vi è possibilità di verificare la coerenza tra le disposizioni amministrative ed il tetto di spesa indicato, se non in sede consuntiva, se la relativa prospettazione contabile lo consente.

Trattandosi per lo più di materia concernente il personale, come prima rilevato, si rilevano poi casi di insufficiente documentazione da parte della relazione tecnica. Ciò si verifica per esempio per l'art. 3, prima richiamato, commi 2 e 3, in tema di trasferimento delle posizioni organiche di "diritto" al nuovo Dicastero della transizione ecologica da quello dello sviluppo economico, per quanto attiene all'effettiva attribuzione, al momento, degli incarichi delle posizioni dirigenziali trasferite. Lo stesso si rileva per il successivo comma 4, relativo alle posizioni "non dirigenziali".

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA

Non comportano problemi, per i profili di competenza, la legge n. 4 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione), peraltro dotata di clausola d'invarianza, nonché la legge n. 11 (concernente la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013), in quanto di natura procedimentale.

Non comporta altresì problemi, per i profili di competenza, la legge n. 29 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,

recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021), dotata peraltro di clausola d'invarianza, trattandosi di ulteriori disposizioni per il contenimento della pandemia: ciò, nell'impostazione del Governo, anche considerando l'art. 3, che prevede un onere per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini, la cui copertura insiste sul fondo di parte capitale riveniente dalla riassegnazione dei residui eliminati.

Per quanto concerne la legge n. 35, recante l'Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, la clausola d'invarianza non sembra tener conto del fatto che l'attuazione delle iniziative di cui agli artt. 3 e 4, rispettivamente, da parte degli enti territoriali e degli istituti scolastici, difficilmente può realizzarsi senza costi. Va anche segnalato che il parere non ostativo della Commissione bilancio del Senato della Repubblica in seconda lettura è stato condizionato, su richiesta del Governo, "ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo il comma 2, del seguente comma: 2-bis". Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", e che il testo della legge non riporta la suddetta richiesta di modifica. Va osservato, al riguardo, per i profili metodologici, che la mancata esplicitazione in legge del riferimento al meccanismo di acquisizione e di successiva riassegnazione dei fondi in questione non sembra invero configurare in sé una violazione della norma costituzionale attinente alla copertura finanziaria delle leggi, afferendo, essa, solo ad esigenze di carattere procedurale che potrebbero anche ritenersi implicite, tenendo presente la vigente legge di contabilità, e cui comunque si può far fronte in sede di attuazione della legge medesima, con le relative variazioni di bilancio, risultando inequivoco l'intento del legislatore di devolvere le trattenute al fondo in questione.

Quanto poi alla legge 29 marzo 2021, n. 48, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, non risultano problemi, anche se il riferimento al bilancio triennale 2020-2022 è da intendersi riferito al triennio successivo, come ha chiarito l'esame parlamentare. Lo stesso si rileva per la legge 29 marzo 2021, n. 49, di ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18

dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. In entrambi i casi i relativi stanziamenti sono destinati dunque a far parte dell'elenco degli accantonamenti slittati, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge di contabilità.

4. Decreti legislativi

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 187 del 2020, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa, non si pongono problemi per quanto di competenza. Quanto invece al decreto legislativo n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO», il cui testo è dotato di clausola d'invarianza (con l'eccezione dell'art. 4, che reca autonoma copertura finanziaria), si esprimono perplessità in riferimento agli artt. 7 e 10, i quali sembrerebbero non escludere nuovi o maggiori oneri e per i quali però si rinvia invece alle risorse a legislazione vigente. Si tratta in particolare, del trattamento economico e del regime contributivo dei Procuratori europei delegati (art. 7) nonché delle sedi dei Procuratori europei delegati (art. 10).

Non si rilevano problemi per quanto concerne il decreto legislativo n. 10, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nonostante la clausola d'invarianza non risulti in linea con il dettato della legge di contabilità, per quanto riguarda l'obbligo di evidenziare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza. Lo stesso può rilevarsi per il successivo decreto legislativo n. 13, recante l'attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio, così come per il decreto

legislativo n. 14 del 2021, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 16, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, parimenti non risultano problemi, anche considerata la dichiarazione del Governo, resa nel corso dell'iter parlamentare in sede consultiva, secondo cui "non sono da ascrivere effetti finanziari negativi alla parziale riassegnazione a spesa delle entrate da sanzioni, disposta dall'articolo 34, comma 28, in considerazione sia del carattere eventuale degli introiti da sanzioni, sia della circostanza che gli importi delle stesse, come previsto dal presente schema di decreto, sono incrementati rispetto a quelli vigenti". Non presenta problemi neanche il decreto legislativo n. 17 del 2021, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari, considerata altresì, anche in questo caso, la sussistenza di una clausola d'invarianza. Lo stesso vale per il successivo decreto legislativo n. 18 del 2021, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, alla luce anche delle dichiarazioni rese, nella circostanza prima evidenziata, dal rappresentante del Governo in Parlamento, secondo cui "le disposizioni del provvedimento in esame non determinano nuovi adempimenti ed obblighi di adeguamento strutturale non previsti a legislazione vigente a carico di soggetti pubblici e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

In merito poi al decreto legislativo n. 19, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, non risulta espresso il parere delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, pur sussistendo però profili che avrebbero richiesto un chiarimento da parte del Governo. Infatti, premesso che l'art. 3 presenta oneri che

vengono quantificati e coperti a carco dell'apposito fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie e che comunque trattasi, in linea generale, per l'intero provvedimento, di importi esigui, meritano, in particolare, attenzione gli articoli da 4 a 12, relativamente ai compiti attribuiti alle Regioni e alle Province autonome, per i quali non risulterebbe illustrati a sufficienza i motivi a garanzia della sostenibilità finanziaria delle misure a valere sulle risorse dei propri rispettivi bilanci: ciò, oltre che con riferimento ai componenti il segretariato e le unità territoriali, anche relativamente al funzionamento di tali organi. L'articolo 8 poi, riguardante la designazione del Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) come Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, pone a carico di tale istituto una lunga serie di compiti, per i quali mancano elementi che dimostrino l'adeguatezza delle strutture e delle dotazioni disponibili ai fini del relativo svolgimento. Ciò vale anche per l'assenza di una stima dei costi attesi per la realizzazione di audit interni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, prevista dall'articolo 12, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto dal successivo articolo 57. Anche per gli articoli da 13 a 16, al fine di garantire l'invarianza di oneri, il Governo avrebbe dovuto fornire maggiori elementi di dettaglio circa l'istituzione della rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, anche in considerazione della circostanza che risulta rimessa a successivi decreti ministeriali la definizione delle caratteristiche, delle competenze e delle strutture dei laboratori, il che riguarda anche gli articoli da 17 a 25, in riferimento alle dotazioni del personale del servizio fitosanitario nazionale. In merito poi all'allegato 1, recante i parametri per le dotazioni minime, sarebbe stato da chiarire se le dotazioni minime previste corrispondano al personale attualmente in servizio presso il servizio nazionale e i servizi regionali in tutti i profili di inquadramento. Ciò in riferimento sia alla figura degli assistenti fitosanitari sia a quella dei funzionari che operano presso altre amministrazioni di diritto pubblico e che possono essere nominati responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, nonché per quanto concerne le attività di formazione e aggiornamento del personale del servizio fitosanitario nazionale, al cui riguardo la relazione tecnica non riporta i dati previsti dalla legge di contabilità per le clausole d'invarianza. Le problematiche rilevate riguardano anche gli articoli 26 e 27, concernenti i piani di emergenza, che devono indicare, tra l'altro, le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse, nonché il programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante, che registra il coinvolgimento di molteplici enti ed organismi pubblici. Va poi considerato anche l'articolo 28, che impone ad ogni soggetto, privato o pubblico, di adottare immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo

nocivo. Per gli articoli da 51 a 54, va osservato poi che il Sistema informativo fitosanitario appare innovativo rispetto alla normativa vigente, così come per le attività di comunicazione per la protezione delle piante, rispetto ai compiti finora attribuiti al Servizio fitosanitario nazionale, trattandosi di campagne di informazione; cartelloni e opuscoli; campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa; iniziative rivolte alle scuole; incontri sui territori. Quanto poi agli articoli da 55 a 57, la relazione tecnica avrebbe dovuto fornire informazioni circa il gettito atteso dai diritti obbligatori, ai fini della valutazione circa la relativa adeguatezza rispetto agli oneri da sostenere per i controlli.

In merito poi al decreto legislativo n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, ugualmente non si pongono problemi, per i profili qui considerati, anche alla luce delle dichiarazioni del Governo in Parlamento, secondo cui "non sono da ascrivere effetti finanziari negativi alla parziale riassegnazione a spesa delle entrate da sanzioni, disposta dall'articolo 82, comma 5, in considerazione sia del carattere eventuale degli introiti da sanzioni, sia della circostanza che gli importi delle stesse, come previsto dal presente schema di decreto, sono incrementati rispetto a quelli vigenti" e "le attività di supporto amministrativo alla Commissione di cui all'articolo 17 potranno essere svolte senza aggravio di oneri per la finanza pubblica".

Quanto poi al decreto legislativo n. 23, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute, non sembrano emergere profili di interesse, avendo il Governo confermato, nel corso dell'iter parlamentare, che il "decreto legislativo in oggetto rappresenta un adeguamento della normativa vigente che non comporta nuove attività rispetto a quelle attualmente svolte dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dalle aziende sanitarie competenti per territorio; pertanto, l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione provvedimento sarà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comporterà oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche per quanto attiene le spese stipendiali e di funzionamento".

Lo stesso si può rilevare per il decreto legislativo n. 24, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, per il quale il Governo ha fatto presente in Parlamento che, riguardo all'articolo 1, che istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF), "dal punto di vista organizzativo, saranno gli attuali Posti d'ispezione frontalieri (PIF) veterinari che assumeranno le competenze attribuite ai PCF e che svolgeranno, oltre ai controlli di animali, mangimi e prodotti di origine animale, già loro affidati dalla precedente normativa, anche i controlli sugli alimenti di origine non animale e dei materiali a contatto con gli alimenti di competenza degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF). La direzione dei Posti d'ispezione frontalieri è già attualmente affidata a veterinari con qualifica dirigenziale e, pertanto, la nuova organizzazione stabilita dallo schema di decreto in oggetto non modificherà l'assetto delle figure apicali attuali". Riguardo all'art. 2, in materia di organizzazione dei controlli, sempre il Governo ha confermato poi che gli oneri correlati all'attività di controllo resteranno a carico degli operatori.

Alla medesima conclusione circa l'insussistenza di profili di interesse si perviene in riferimento al decreto legislativo n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in merito al quale il Governo ha altresì ricordato, in sintesi, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo "non determinano variazioni di spesa rispetto all'attuale apparato dei controlli sanitari nei settori di competenza del Ministero della salute previsti dallo stesso decreto" e che "il regolamento (UE) 2017/625, infatti, ha solo armonizzato il sistema dei controlli senza tuttavia aver determinato l'introduzione, nelle attività di controllo dei settori sopra elencati, di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", rappresentando peraltro che "gli unici oneri conseguenti, non a carico della finanza pubblica, derivano dalla introduzione di nuovi strumenti a tutela degli operatori (introduzione della procedura della della controversia controperizia)".

Quanto poi al decreto legislativo n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *g*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, il cui testo è comunque dotato di clausola d'invarianza, non sembrano esservi problemi per i profili di competenza, in quanto il Governo ha chiarito, in

merito all'art. 6, in materia di tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale, che "l'applicazione della tariffa più favorevole nei confronti degli operatori del settore alimentare è già prevista nella normativa di settore contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008" e che "la ratio è quella di garantire comunque la copertura del costo del servizio, che viene infatti garantita dall'applicazione della tariffa oraria nel caso sia più favorevole rispetto a quella per capo macellato ovvero per quantitativo di prodotto. Considerato che si garantisce comunque la copertura del costo del servizio, ... la previsione non appare suscettibile di determinare una perdita di gettito". Inoltre, sempre il Governo ha rilevato che "i broker e gli intermediari di commercio non sono dotati di stabilimento e quindi non sono soggetti ad una attività di controllo programmata, pertanto solo in caso di ritiro o di richiamo del prodotto possono rendersi necessari controlli documentali relativi alla tracciabilità, che non implicano costi se non quelli correlati ad una attività svolta materialmente in strutture fisiche di altre imprese soggette invece a controllo." Inoltre, con riferimento all'articolo 9, in materia di controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale, sempre il rappresentante dell'Esecutivo ha evidenziato, in relazione a quanto previsto al comma 2 per i controlli non programmati, che "vengono espletati in coincidenza ad altri controlli programmati (per i quali si paga la tariffa)" e che "sussiste di fatto una unificazione del controllo per cui non appare corretto far pagare due volte la tariffa per il medesimo accesso nella struttura oggetto di controllo". Inoltre, "i costi di cui al comma 8 del medesimo articolo 9 relativi alla verifica di azioni correttive si determinano solo in caso di riscontro di non conformità giacché la tariffa per il controllo è già stata pagata in occasione del primo accesso" e "se la non conformità è stata corretta, non vi sono ragioni per punire l'operatore che ha agito correttamente, diversamente la tariffa si applica in caso di non conformità in quanto si evidenzia la necessità del secondo controllo".

In merito poi al decreto legislativo n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, non vi sono problemi dal punto di vista finanziario anche alla luce dei chiarimenti da parte del Governo circa il fatto che le assunzioni previste rientrano nei flussi già inseriti nei "tendenziali" in vigore, così come per il decreto legislativo n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente, che non presenta profili finanziari, il che, in linea generale, vale anche per il decreto legislativo n. 38, in tema di attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto

2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Quanto al decreto legislativo n. 39, in tema di attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, esso del pari non presenta profili problematici, anche alla luce delle indicazioni pervenute dal Governo, che ha rappresentato che "all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in oggetto si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" e che "in particolare, ... il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio è in grado di fare fronte, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, al trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro delle società sportive, ridenominato «Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche», di cui agli articoli 4 e da 6 a 8, posto che il predetto Registro, come riportato nella relazione tecnica, è gestito da Sport e salute S.p.A. attraverso la controllata ConiNet S.p.A.". Inoltre, sempre il Governo ha fatto presente che "nell'ambito del bilancio di Sport e salute S.p.A. sono già stanziate somme per la digitalizzazione e l'adeguamento degli strumenti tecnologici", mentre, riguardo all'articolo 15, che "la predisposizione di moduli per autocertificazione è un'attività espletabile con le risorse umane e strumentali attualmente disponibili presso il Dipartimento per lo sport, considerata anche la non eccessiva complessità dei moduli in questione, nonché la presenza, presso il Dipartimento, di moduli utilizzati per attività similari".

Quanto infine al decreto legislativo n. 40, in materia di attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, parimenti non si evidenziano profili problematici, anche alla luce delle dichiarazioni del Governo secondo cui il passaggio dalle Regioni allo Stato della determinazione degli importi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste non comporta variazioni di gettito. Relativamente poi alla possibilità, di cui all'articolo 39, che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, sempre il Governo ha fatto presente che il citato articolo prevede il permanere dei rischi della gestione in capo al concessionario, anche qualora si opti per la revisione del rapporto, ciò fermo restando che gli enti affidanti hanno la facoltà di accettare o meno le predette proposte di rinegoziazione; inoltre, in sede di concessione del cespite in favore di un nuovo operatore economico

subentrante, si terrà comunque conto dei possibili rimborsi connessi all'eventuale recesso del precedente operatore economico.



TAVOLE*

^{*} Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).



esgue	Atto n.		C. 687 S. 1892	S. 1085 C. 2524	S. 1239 C. 2522	S. 2133 C. 2989	S. 1721 C. 2757 S. 1721-B	C. 2915 S. 2172
	Iniziativa		Parl.	Gov.	Gov.	Gov.	Gov.	Gov.
	Scheda analitica n. (*)			4	ഗ	9		
	D.L n.					31/2021		22/2021 7
	Data		6 aprile 2021	14 aprile 2021	15 aprile 2021	20 aprile 2021	23 aprile 2021	29/04/2021
	G.U. n.		82	68	06	94	26	102
	Titolo	Leggi	Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
	Data		1 aprile 2021	29 marzo 2021	29 marzo 2021	15 aprile 2021	22 aprile 2021	22 aprile 2021
	Legge/ D.1gs. n.		46	48	49	50	53	55
	ż		∞	6	10	11	12	13

esane	Atto n.		197	204	201	207	200
	Iniziativa		Gov.	Gov.	Gov.	Gov.	Gov.
	Scheda analitica n. (*)			∞		6	
	D.L n.						
	Data		25 gennaio 2021	5 febbraio 2021	5 febbraio 2021	16 febbraio 2021	22 febbraio 2021
	G.U. n.			30	30	39	44
	Titolo	Decreti Legislativi	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»	Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010
	Data		30 dicembre 2020	2 febbraio 2021	2 febbraio 2021	2 febbraio 2021	2 febbraio 2021
	Legge/ N. D.lgs. n.		1 187	2 9	3 10	4 13	5 14

ən8əs	Atto n.		212	208	209	211	205
	Iniziativa Atto n.		Gov.	Gov.	Gov.	Gov.	Gov.
	Scheda analitica n. (*)				10		
	D.L n.						
	Data		23 febbraio 2021	25 febbraio 2021	26 febbraio 2021	27 febbraio 2021	4 marzo 2021
	G.U. n.		45	47 S.O.	48	49 S.O. 16	54.
	Titolo	Decreti Legislativi	Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625	Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625	Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625	Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
	Data		2 febbraio 2021	2 febbraio 2021	2 febbraio 2021	2 febbraio 2021	2 febbraio 2021
	Legge/ D.lgs. n.		16	18	19	20	23
	ż		9	∞	6	10	11

ż	Legge/ D.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Decreti Legislativi						
12	24	2 febbraio 2021	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117	55	5 marzo 2021			Gov.	202
13	27	2 febbraio 2021	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117	09	11 marzo 2021			Gov.	206
14	32	2 febbraio 2021	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117	62	13 marzo 2021			Gov.	210
15	36	28 febbraio 2021	Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo	29	18 marzo 2021		111	Gov.	230
16	37	28 febbraio 2021	Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo	29	18 marzo 2021			Gov.	226
17	38	28 febbraio 2021	Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi	89	19 febbraio 2021			Gov.	227
18	39	28 febbraio 2021	Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi	89	19 febbraio 2021			Gov.	228
19	40	28 febbraio 2021	Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali	89	19 febbraio 2021			Gov.	229
(_)	o rggar o	rdinarie e i decreu	(°) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non e riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari	non reca	no oneri finanziari				

Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2021

				(in migliaia)
	2020	2021	2022	2023
		Leggi		
6	0	0		
21		99.527	17.849	20.361
29		966		
48	2		2	
49	9	9	9	9
50		1.820		
55		10.889	18.891	18.891
Totale	11	113.211	36.751	39.261
	Decr	eti legislativi		
dlgs 9		534	534	534
dlgs 13		500	500	500
dlgs 19		3.500	3.500	3.500
dlgs 36	2.900	3.900	3.900	
Totale	2.900	8.434	8.434	4.534
Totale complessivo	2.911	121.645	45.185	43.795

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2021

					Totale	(in mightan)
	2020	2021	2022	2023	quadriennio	%
		3	k	Leggi	i 	
Fondi speciali:						
parte corrente	11	20.051	11.255	11.053	42.370	21,90
c/ capitale	0	6.500	0	0	6.500	3,36
Totale fondi speciali	11	26.551	11.255	11.053	48.870	25,26
Modifica o soppressione dei						
parametri che regolano						
l'evoluzionedella spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti						
autorizzazioni di spesa	0	24.560	27.696	28.208	80.464	41,60
Nuove o maggiori entrate					0	0,00
Altre forme di copertura	0	64.100	0	0	64.100	33,14
Totale	11	115.211	38.951	39.261	193.434	100
		110.211		reti legis	L	
Fondi speciali:						
parte corrente					0	0,00
c/ capitale					0	0,00
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	0,00
Modifica o soppressione dei						
parametri che regolano						
l'evoluzione della spesa					0	0,00
Riduzione di precedenti	***************************************					
autorizzazioni di spesa	2.900	8.434	8.434	4.534	24.302	100,00
Nuove o maggiori entrate					0	0,00
Altre forme di copertura					0	0,00
Totale	2.900	8.434	8.434	4.534	24.302	100
Totale complessivo		123.645	47.385	43.795	217.736	100
Totale Complessivo	4.911	143.043	17.503	13.793	217.730	



SCHEDE ANALITICHE ONERI E COPERTURE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al Saldo netto da finanziare di competenza. I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo ad un nuovo e maggiore onere)].

Il "TOTALE NETTO" si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il "TOTALE" include anche il diverso utilizzo di risorse in essere.



SCHEDA N. 1

Legge 29 gennaio 2021, n. 6 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19

Saldo netto da finanziare

	ONERI								COPERTURE					
	Disposizione	Note	2020	2021	2022 2023	Art.	Co.		Modalità	Note	2020	2021 2022 2023	2022	2023
	((Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle indicate nell'Allegato 1 della medesima legge))		455.000 190.000	190.000		2		((A) cop dal dal con	((A valere sul Fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure di contenimento dell'emergenza b epidemiologica da Covid-19 adottate con ordinanze del Ministero della salute, di cui all'art. 13-duodecies, d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020))	·	455.000 190.000	190.000		
	TOTALE NETTO		0	0				TC	TOTALE NETTO		0	0		
1	TOTALE		455.000	455.000 190.000					TOTALE		455.000	455.000 190.000		

SCHEDA N. 2

Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "II Forteto"

Saldo netto da finanziare

	2023			11.171
	2022			9.309
	2021	50	006	931
	2020			
	SioN			
COPERTURE	Modalità	((A carico del bilancio interno del I Senato della Repubblica e della Camera dei deputati))	((A valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 118- quater, d.l. n. 77/2020))	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di b cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004
	Co.	rv	10 &	2
	0		1	
	Art.	1 legge di conversione	1	1-bis
	2023			11.171
	2022			9.309
	2021	50	006	931
	2020			
	Note			1
ONERI	Disposizione	((Spese di fuzionamento derivanti dalla proroga della Commissione di inchiesta istituita per lo svolgimento degli accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità <<11 Forteto>>, di cui alla legge n. 21/2019))	((Proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità per il Comune di Matera di corrispondere al personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro flessibile compensi per il lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore pro capite mensili, al fine di governare e gestire il ruolo di "Capitale europea della cultura" riconosicuto peril 2019))	Incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura di Stato di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e 166 unità di personale dell'Area III, posizione economica F1, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
	Co.	4	10	7
	Art.	1 legge di conversione	1	1-bis

esg ue			2023	2.259	3.948	2.983
			2022 2	2.259	3.298	2.983
			2021	1.883	259	3.404
			2020			
			Note			
		COPERTURE	Modalità	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		Co.	4 b	9 p	а
			0	,		10
			Art.	1-bis	1-bis	1-bis
	do netto da fina (in migliaia)		2023	2.259	3.948	556
	Salo		2022	2.259	3.298	556
			2021	1.883	259	978
			2020			
			Note			*
		ONERI	Disposizione	Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa di 45 unità di personale dell'Area III, posizione economica F1, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Incremento della dotazione organica del Consiglio di Stato per complessive 10 unità nonché del Tribunale amministrativo regionale di 20 unità tra referndari, primi referendari e consiglieri	Rideterminazione del Fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del MEF dall'art. 1, co. 854, legge n. 178/2020, destinato al 7, lett. finanziamento delle assunzioni di a) personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previsite a legislazione vigente, per le finalità indicate dal co. 7, lett. c) del medesimo articolo
			Co.	4.	9	7, lett.
			Art.	1-bis	1-bis	1-bis

segue			2023	
			2022 2	
			20	
			2021	
			2020	
			Note	
		COPERTURE	Modalità	(vedi pagina precedente)
	re		Co.	
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		Art.	
	o netto da fina (in migliaia)		2023	1.000
	Sald		2022	1.000
			2021	1.000
			2020	
			Note	
		ONERI	Disposizione	Incremento della maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento al personale che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del MEF per l'esercizio delle funzioni relative alla verifica della conformità economica-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relazioni tecniche e della funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa Incremento della dotazione finanziaria destinata al riconoscimento di un'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui all'art. 7, co. 7, dPR n. 227/2003, al fine del potenziamento deli compiti fina lizzati al milgioramento e all'incremento dell'efficienza delle potenzianento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscale
			Co.	8 0
			Art.	1-bis

an 8as			2023	556		
			2022	556		
			2021	978	2.000	510
			2020			
			Note			
		COPERTURE	Modalità	((Utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, co. 854, legge n. 178/2020, come rideterminato dal co. 7, lett. a) del medesimo articolo))	Accantonamento parte corrente - a Ministero della salute	((A valere sui capitoli di bilancio del d Ministero dell'istruzionea ciò destinati))
			Co.	7, lett. b	8- quater a	1 a
	iare			2,	nb	
	la finanz gliaia)		Art.	1-bis	4	rO
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		2023	556		
	Salo		2022	556		
			2021	978	2.000	510
			2020			
			Note			*
		ONERI	Disposizione	((Autorizzazione al MEF per l'assurzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 unità da 7, lett. inquadrare nell' Area III, posizione c) economica F3, in luogo dell'assurzione di 20 unità di personale da inquadreare nell' Area III, posizione conomica F1, come previsto dall'art. 1, co. 886, legge n. 178/2020))	Incremento delle risorse dirette 8- all'assistenza dei bambini affetti da quater malattia oncologica, di cu ial'art. 1, co. 338, legge n. 205/2017	((Proroga entro l'anno 2021, per l'indizione del concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, previsto dall'art. 1-bis, d.l. n. 126/2019), convertito dalla legge n.
			Co.	7, lett. c)	8- quater	1
			Art.	1-bis	4	Ю

esgue			23	
86			2023	
			2022	
			2021	350
			2020	
			Note 2	
		COPERTURE	Modalità	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art 1, co. 354, legge b n. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale
			Co.	r\u00f3
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		Art.	Γ
	netto da fina (in migliaia)		2023	
	Saldo		2022	
			2021	160
			X of e Z 0 Z 0	* *
		ONERI	Disposizione	Spese di funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, legate al rimborso ai componenti delle spese effettivamente sostenute e documentate, all'acquisto di cancelleria, alle spese di segreteria, a seguito della proroga al 2021 del termine entro il quale si prevede il completamento delle attività finalizzate alle celebrazioni del binillenario della morte di Ovidio Spese per la realizzazione delle attività di divulgazione, ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione, nonchè di gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, a seguito della proroga al 2021 del termine entro il quale si prevede il completamento delle attività finalizzate alle celebrazioni del bimillenario della morte di Ovidio
			Co.	m m
			Art.	L L

	ı		ı			
segue			2023			
			2022			
			2021			
			2020			
			Note			
		COPERTURE	Modalità		(vedi pagina precedente)	
	a		Co.			
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		Art.			
	netto da fina (in migliaia)		2023			
	Saldo		2022			
			20	20	9	30
			2021	ß	100	co
			2020			
			Note	*	*	*
		ONERI	Disposizione	Spese per le attività di recupero e restauro del materiale storico, artistico, archivistico e museografico, a seguito della proroga al 2021 del termine entro il quale si prevede il completamento delle attività finalizzate alle celebrazioni del bimillenario della morte di Ovidio	Spese per il recupero edilizio e restauro conservativo di luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio, a seguito della proroga al 2021 del termine entro il quale si prevede il completamento delle attività finalizzate alle celebrazioni del bimillenario della morte di Ovidio	Spese per l'organizzazione del Museo Ovidio, a seguito della proroga al 2021 del termine entro il quale si prevede il completamento delle attività finalizzate alle celebrazioni del bimillenario della morte di Ovidio
			Co.	3	т	3
			Art.	7	۸	Γ.

segue			2023		
			2022		
			2021	2.000	5.100
			2020		
			Note		(I)
		COPERTURE	Modalità	((A valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, legge n. 198/2016))	Riduzione del Fondo per le politiche b attive del lavoro di cui all'art. 1, co. 215, legge n. 147/2013
			Co.	4-bis b	<u> </u>
	ziare			4	
	netto da finan (in migliaia)		Art.	7	11
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		2023		
	Sal		2022		
			2021	2.000	3.300
			2020		
			Note		*
		ONERI	Disposizione	((Proroga al 2021 del riconoscimento del contributo di cui all'art. 30-quater, d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, relativo ad interventi a favore delle imprese private del settore nadiofonico))	Proroga dell'indennità di integrazione salariale straordinaria del personale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione profesisonale, di cui all'art. 4, d.l. n. 243/2016, convertito dalla legge n. 18/2017, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che svolgono perazioni e servizi portuali
			Co.	4-bis	ø
			Art.	2	#

segue			2023		
			2022		
			2021		7.500
			2020		
		COPERTURE	Modalità Z	(vedi pagina precedente)	Accantonamento parte corrente - a Ministero del lavoro e delle politiche sociali
	re		Со.		10
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		Art.		Ħ
			2023		
			2022		
			2021	1.800	7.500
			X ote X 2020		
		ONERI	Disposizione	Contribuzione figurativa relativa alla proroga dell'indennità di integrazione salariale stra ordinaria del personale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione profesisonale, di cui all'art. 4, d.l. n. 243/2016, convertito dalla legge n. 18/2017, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che svolgono perazioni e servizi portuali	Proroga fino al 31 marzo 2021 dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Regione Calabria con i lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, di mobilità o altro trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 7, d.lgs. n. 468/1997, nelle more del completamento delle avviate procedure di assunzione a tempo indeterminato
			Co.	9	10
			Art.	11	11

egue			2023			
			2022			
			2021		3.200	
			2020			
			Note			
		COPERTURE	Modalità		Riduzione del Fondo per esigenze b indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	
	a		Co.		10-ter	
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		Art.		11	
	lo netto da fina (in migliaia)		2023			
	Sald		2022			
			2021	400	200	1.000
			2020			
			Note	*	*	*
		ONERI	Disposizione	Proroga al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali previsti per la trasmissione all'INPS dei dati necessari per il pagamento o il saldo del trattamento di integrazione salariale relativo alla Cassa integrazione guadagni ordinaria	Contribuzione figurativa relativa alla proroga al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali previsti per la trasmissione all'INPS dei dati 10-bis necessari per il pagamento o il saldo del trattamento di integrazione salariale relativo alla Cassa integrazione guadagni ordinaria	Proroga al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali previsti per la trasmissione all'INPS dei dati necessari per il pagamento o il saldo del trattamento di integrazione salariale relativo ai Fondi di solidarietà
			Co.	0-bis	.0-bis	0-bis
			Art.	11 11	11	11

		S	S	S	<u>a</u>	do netto	Saldo netto da finanziare (in migliaia)	9	THE ENGINEERY				segue
ONERI	ONERI								COPERTURE	-			
Co. Disposizione $\frac{2}{Z}$ 2020 2021	Disposizione $\frac{2}{Z}$ 2020	2020			2022	2023	Art.	Co.	Modalità	X 2020	2021	2022	2023
Contribuzione figurativa relativa alla proroga al 31 marzo 2021 dei termini deca denziali previsti per la trasmissione all'INPS dei dati necessari per il pagamento o il saldo del trattamento di integrazione salariale relativo ai Fondi di solidarietà	Contribuzione figurativa relativa alla proroga al 31 marzo 2021 dei termini deca denziali previsti per la trasmissione all'INPS dei dati * necessari per il pagamento o il saldo del trattamento di integrazione salariale relativo ai Fondi di solidarietà		009	0									
Proroga al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali previsti per la trasmissione all'INPS dei dati necessari per il pagamento o il saldo del trattamento di integrazione salariale relativo alla Cassa integrazione guadagni in deroga	er la * ulla r		09	0					(vedi pagina precedente)				
Contribuzione figurativa relativa alla proroga al 31 marzo 2021 dei termini deca denziali previsti per la trasmissione all'INPS dei dati 10-bis necessari per il pagamento o il saldo del trattamento di integrazione salariale relativo alla Cassa integrazione guadagni in deroga	va dei er la * alla n		4.	400									

Saldo netto da finanziare (in migliaia) ONERI	Saldo netto da finanziare (in migliaia) NERI	Saldo netto da finanziare (in migliaia)	Saldo netto da finanziare (in migliaia)	nldo netto da finanziare (in migliaia)	nldo netto da finanziare (in migliaia)						COPERTURE				anxas
Co. Disposizione	Disposizione		Z020 Z020	:0 2021		2022	2023	Art.	Co.		Modalità	Z 2020	2021	2022	2023
Proroga per l'anno 2021 della collaborazione tecnica, da parte della struttura di missione Ivestifalia, della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, prevista dall'art. 1, 8-bis co. 368, legge n. 145/2018, al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà degli enti da utilizzare per l'emergenza Covid-19	Proroga per l'anno 2021 della collaborazione tecnica, da parte della struttura di missione IvestItalia, della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, prevista dall'art. 1, co. 368, legge n. 145/2018, al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella messa a norma delle strutture di proprietà degli enti da utilizzare per l'emergenza Covid-19			V)	300			13	8-ter	Ri P inc leg	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		300		
Autorizzazione al responsabile unico del procedimento di apportare le necessarie modifiche al contratto stippulato al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto "Mantova Hub", assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici e luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso	Autorizzazione al responsabile unico del procedimento di apportare le necessarie modifiche al contratto stippulato al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto "Mantova Hub", assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici e luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso			9	6.500			13	18	a Min	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze		6.500		

segue			2023		
			2022		200
			2021	726.000	
			2020		
			Note		е
		COPERTURE	Modalità	((Modifica dell'allocazione delle risorse già previste nel vigente Accordo di Programma - Parte Investimenti, destinata al finanziamento di altri investimenti per i quali non sia stata avvoiata la fase di progettazione escutiva)) ((A valere sulla precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 86, legge n. 266/2005, concernente l'erogazione di contributi i ni conto impianti al Gestore alell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete))	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
			Co.	d 717 d	ro a
	are		0	1	
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		Art.	13	15
	do netto d (in mis		2023		
	Sale		2022		
			2021	1.776.000	
			2020		
			Note	2	
		ONERI	Disposizione	((Autorizzazione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.l.) a dare avvio ai Iavori del secondo lotto costruttivo Verona - Bivio Vicenza, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento 2020/2021 del Contratti di Programma - Parte Investimenti))	Proroga fino al 2025 del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 14 bis, co. 5, d.l. n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019
			Co.	16	4
			Art.	13	15

segue			2023		
			2022 2		
			20	0	9
			2021	2.390	4.000
			2020		
			Note		
		COPERTURE	Modalità	((A valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza verificatesi il 14 agosto 2018))	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014
			Co.	1 d	1. خ
	riare				
	netto da finanz (in migliaia)		Art.	17-bis	17-ter
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		2023		
	Salo		2022		
			2021	2.390	4.000
			2020		
			Note		
		ONERI	Disposizione	((Proroga fino al 15 agosto 2021 dei contratt a tempo determinato ancora in essere instaurati ai sensi dell'art. 2, co. 1, d.l.n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, per funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza a seguito del crollo del ponte Morandi che ha interessato la città di Genova))	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione per l'anno 2021 del pagamento del canone unico patrimoniale relativamente alle fattispecie già esentate dal pagamento TOSAP e COSAP e dall'imposta sulla pubblicità e da CIMP per gli anni 2019 e 2020 a favore delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi a partire dal 24 agosto 2016
			Co.	1	1
			Art.	17-bis	17-ter

															segue
						Sal	do netto	Saldo netto da finanziare	re						
							411 414)	, s			is an and an an a				
		ONERI									COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2021	2022	2023	Art.	Co.		Modalità	Note 2020	0 2021	2022	2023
17-quater	2	Onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto dervivante dall'esclusione degli inmobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità na turali ai fini dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE)	4					17-quater	2	b Rii 5	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		2.000	2.000	
17-quater	ω	((Erogazione di contributi aggiuntivi per immobili della Regione Abruzzo già danneggiati dagli eventi sismici verificatesi nel 2009 e che abbiano subuti ulteriori danni a seguiti del sisma del 2016))			00.009	900.09	000.000	60.000 17-quater	ε	d 7: 0 8 (6	((A valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione))		000.09	60.000	000009
17- quater	rO	((Riconoscimento di un contributo non superiore all'importo docuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire a favore dei titolari di contratti di locazione pluriennali riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016))			009			17- quater	rv	d ((((A valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione))		009		

and V and		Note Z020 2021 2022 2023	64.100	101.527 20.049 20.361	
	COPERTURE	Modalità	d Ricorso all'indebitamento	TOTALE NETTO	
ziare		Co.	1		
Saldo netto da finanziare (in migliaia)		Art.	22- quinquies	11	
ldo nett		2023		9 20.361	
Sa		2022		17.849	-0,0-
		2021	57.100	99.527	
		2020			l
		otoN	i		
	ONERI	Disposizione	Proroga della sospensione dei termini dei versamenti dei carich affidati agli agenti della riscossion scadenti nel periodo dall'8 marzo 28 febbraio 2021, e degli avvisi esecutivi relativi alla quota degli Enti previdenziali Proroga della sospensione fino all'art. 48-bis, dPR n. 602/1973, i ordine all'inadempimento derivan dalla notifica di una o più cartell di pagamento da parte del sogget beneficiario di pagamenti da part delle PP.AA. Proroga della sospensione fino al febbraio 2021 degli obblighi di accantonamenti presso terzi aventi oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensione o assegni di quiescienza	TOTALE NETTO	
		Co.	2 e 3 2 e 3		
		Art.	22-bis 22-bis		

1 Nell'ambito delle risorse previste, l'Avvocatura può avvalersi di un massimo di 5 esperti cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo della durata massima di 12 mesi, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, per una spesa massima di € 219.436

58

² In mancanza di indicazione dell'esercizio finanziario, l'onere viene imputato al primo esercizio previsto

³ La copertura si riferisce ad oneri previsti per l'anno 2025 4 L'onere è calcolato dall'All. 3 su saldi diversi da quello di bilancio

SCHEDA N. 3

Legge 12 marzo 2021, n. 29 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

		2023		
		2022		
		2020 2021 2022 2023	996	996
		2020		
		Note		
	COPERTURE	Modalità	Utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute	TOTALE
		Co.	8	
(in migliaia)		Art.	Е	
in mi		2023		
)		2020 2021 2022 2023		
		2021	996	996
		2020		
		Note		
	ONERI	Disposizione	Potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini al fine di procedere al monitoraggio delll'attuazione del piano strategico delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2	TOTALE
		Co.	8	
		Art.	κ	

SCHEDA N. 4

Legge 29 marzo 2021, n. 48 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018

		2023					
		2022 2		c	И		2
		2021					
		2020		C	N		2
		910N					
	COPERTURE	Modalità		Accantonamento parte corrente -	a junistato tegnanan estat e tena cooperazione internazionale		TOTALE
		Co.		F			
nia)		Art.		c	ר		
(in migliaia)		2023					
(ii)		2022	0	0	0	1	2
5		2021					
		2020	0	0	0	1	2
		Note	*	*	*	*	
	ONERI	Disposizione	Spese di pernottamento per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 par. tenente colonnello maggiore) inviati dall'Italia 2 dell'Accordo 3, lett a Seoul per 3 giorni, al fine di elaborare e a) definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e coreano	Diaria giornaliera per il dirigente militare italiano inviato dall'Italia a Seoul per 3 giorni, par. al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e coreano	Diaria giornaliera per il tenente colonnello maggiore italiano inviato dall'Italia a Seoul par. per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e coreano	Spese di viaggio per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente par. colonnello maggiore) inviati dall'Italia a Seoul 2 dell'Accordo 3, lett. per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le a) misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e coreano	TOTALE
		Со.	par. 3, lett. a)	par.	par. 3, lett. a)	par. 63, lett. 3	
		Art.	2 dell'Accordo 6	2 dell'Accordo 🤅	2 dell'Accordo 🤅	2 dell'Accordo 🤅	

SCHEDA N. 5

fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Legge 29 marzo 2021, n. 49 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, Strasburgo il 22 novembre 2017

		2023			6			6
		202			6			6
					6			6
		2020 2021			0			6
		Note						
	COPERTURE	Modalità			Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			TOTALE
		Co.			1			
1)		Art.			ю			
(in migliaia)		2023	0	ю	1	1	4	6
(in n		2022 2023	0	ю		1	4	6
			0	ю		1	4	6
		2020 2021	0	ю		1	4	6
		Note	*	*	·k	*	*	
	ONERI	Disposizione	Spese di viaggio relative al trasferimento di 2 soggetti condannati, in attuazione del Protocollo addizionale sul trasferimento delle persone condannate	Spese di viaggio relative a 2 accompagnatori per ciascun condannato per 2 trasferimenti, all'anno in attuazione del Protocollo addizionale sul trasferimento delle persone condannate	Spese di missione da liquidare a 2 accompagnatori per ciascun condannato per 2 trasferimenti, all'anno in attuazione del Protocollo addizionale sul trasferimento delle persone condannate	Spese di soggiorno da liquidare a 2 accompagnatori per ciascun condannato per 2 trasferimenti, all'anno in attuazione del Protocollo addizionale sul trasferimento delle persone condannate	Spese relative alla traduzione di atti e documenti, in attuazione del Protocollo addizionale sul trasferimento delle persone condannate	TOTALE
		Co.	1	1	1	1	1	
		Art.	2 e 3 del Protocollo di cui art. 1, co. 1, lett. a)	2 e 3 del Protocollo di cui art. 1, co. 1, lett. a)	2 e 3 del Protocollo di cui art. 1, co. 1, lett. a)	2 e 3 del Protocollo di cui art. 1, co. 1, lett. a)	2 e 3 del Protocollo di cui art. 1, co. 1, lett. a)	

SCHEDA N. 6

Legge 15 aprile 2021, n. 50 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19

		2023		
		2022		
		2020 2021 2022 2023	1.820	1.820
		2020		
		Note		
	COPERTURE	Modalità	Accantonamento parte corrente - Ministero della giustizia	TOTALE
		Co.	1 a	
(in migliaia)		Art.		
in mi		2023		
		2022		
		2020 2021 2022 2023	1.820	1.820
		2020		
		Note		
	ONERI	Disposizione	Corresponsione di un gettone di presenza ai componenti e al segretario delle sottocommissioni nominate per lo svolgimento della prima prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di 4 ore	TOTALE
		Co.	1	
		Art.	9	

Legge 22 aprile 2021, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri SCHEDA N. 7

Saldo netto da finanziare

Ī	ဇ	39		454	33	33
	2023	1.039			3.533	4.833
	2022	1.039		454	3.533	4.833
	2021	520		227	3.287	3.620
	2020					
	Note					
COPERTURE	Modalità	Accantonamento parte corrente a - Ministero dell'ambiente e della	tutela del territorio e del mare	Accantonamento parte corrente a - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	((A valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal soppresso Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo))	Accantonamento parte corrente a - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
	Со.	4-ter		4-quin-	12	1, lett.
	Art.	3		8	7	11
	2023	896	72	454	3.533	332
	2022	896	72	454	3.533	332
	2021	484	36	227	3.287	249
	2020					
	Note					
ONERI	Disposizione	Incremento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizionee di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica	Incremento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizionee di risultato del personale dirigenziale di livello generale in servizio presso il Ministero della transizione ecologica	Adeguamento dell'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale del Minitero dello sviluppo economico trasferito al Ministero della transizione ecologica	((Autorizzazione al Ministero del turismo all'assuzione a tempo indeterminato fino a 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area II, 13 di area II e 14 di personale dirigenziale di livello non generale))	Stituzione presso il Ministero della 2, lett. e), transizione ecologica di un ulteriore n. 1 Dipartimento e corrispondente posto di Capo di Dipartimento
	Со.	4-bis	4-bis	4-quater	12	2, lett. e), n. 1
	Art.	8	ь	ю	7	7

es ne			2023	332	1.402			10.830	
				332	1.402				
			2022					10.830	
			2021	249	701			5.572	
			2020						
			Note	0) -	(i) (i)				
		COPERTURE	Modalità	Accantonamento parte corrente a - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Accantonamento parte corrente a - Ministero dell'economia e delle finanze			b all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	
	e.		Co.	1, lett. a)	1, lett. a)			1, lett. b)	
	nzia		Art.	11	11			11	
	netto da fina (in migliaia)		2023	650	436	884	675	2.680	4.519
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		2022	650	436	884	675	2.680	4.519
	Sa		2021	540	218	442	338	2.234	739
			2020						
			Note						
		ONERI	Disposizione	Incremento di 20 unità, anche estranee alla Pubblica Amministrazione, del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica	Autorizzazione all'ufficio di bilancio presso il MATTM ad assumere 1 unità di livello dirigenziale non generale, con constestuale istituzione del posto nella dotazione organica del MEF, e 7 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area terza fascia retributiva F1	Istituzione presso il Ministero del turismo di un posto di Segretario generale e due posizioni dirigenziali di livello generale	Trasferimento dal Ministero della cultura al Ministero del turismo dei posti di funzione de un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non	generale Oneri di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo, il cui contingente è stabilito in 60 unità	Autorizzazione al Ministero del turismo all'assuzione a tempo indeterminato fino a 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area II, 13 di area II e 14 di personale dirigenziale di livello non generale
			Co.	N	Φ	2, lett. d), capoverso art. 54- quater	71	11	12
			Art.	e	ю	9	7	7	7

egue			2023					
			2022					
			2021					
			2020					
			Note					
		COPERTURE	Modalità		(vedi pagina precedente)			
	0.		Co.					
	nziare		Art.					
	netto da fina (in migliaia)		2023	996		2.000	456	3.200
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		2022	996		2.000	456	3.200
	Sal		2021	483		1.500	009	2.200
			2020					
			Note					
		ONERI	Disposizione	Istituzione presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di un Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nonchè di due posti di funzione dirigenziale di livello non generale, e autorizzazione al MEF ad assumere due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area III, posizione economica FI, per esercitare le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile sugli	atti adottati dal Ministero del turismo	Spese di locazione per il Ministero del turismo di nuova istituzione	Spese di funzionamento per il Ministero del turismo di nuova istituzione	Contingente di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione dei processi di trasformazione tecnologica e digitale operante presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
			Co.	14		15	16	9
			Art.	Ь		7	7	∞

			2023		18.891	22.425
			2022		10.889 18.891 18.891	14.176 22.425 22.425
			2021		10.889	14.176
			Note 2020			
			Note			
		COPERTURE	Modalità	(vedi pagina precedente)	TOTALE NETTO	TOTALE
•			Co.			
ınziare			Art.			
Saldo netto da finanziare	(in migliaia)		2023	909	18.891	22.425
do netto	(in n		2022	009	10.889 18.891 18.891	14.176 22.425 22.425
Sa			Note Note 2020 2021	009	10.889	14.176
			2020			
			Note			
		ONERI	Disposizione	Incremento di 15 unità del contingente previsto dall'art. 42, co. 1, d.l. n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020, per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese	TOTALE NETTO	TOTALE
			Co.	11		
			Art.	∞		

SCHEDA N. 8

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»

		2023	534	534
		2022	534	534
		2020 2021 2022 2023	534	0 534 534 534
		2020		0
		Note		
	COPERTURE	Modalità	Riduzione dell'autorizzazione di spesa 2 b di cui all'art. 4, co. 10, legge n. 117/2019, legge di delgazione europea 2018	TOTALE
		.0		
		Co.		
(ın migliaia)		Art.	20	
ın mı		2023	534	534
		2022	534 534	534 534 534
		2 2020 2021 2022 2023	534	534
		2020		
		Note		
	ONERI	Disposizione	Rimborso delle spese dovute per il trattamento di missione nazionale da corrispondere ad un massimo di 26 procuratori europei delegati in organico alla istituenda struttura della Procura europea "EPPO"	TOTALE
		Co.	1	
		Art.	4	

SCHEDA N. 9

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13 - Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821

Saldo netto da finanziare

			I			111				I						I
		ONERI									COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2020	2020 2021		2022 2023	Art.	Co.		Modalità	X 2020	2021	1 2022	2023	23
ю	1	Spese per trasferte per la partecipazione del MISE, in qualità di Autorità nazionale competente, ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato	*		4	4	4									
ю	Н	Spese per trasferte per la partecipazione del MISE, in qualità di Autorità nazionale competente, ai lavori presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)	*		12	12	12									
Ю	7	Acquisizione di servizi per la realizzazione di seminari, workshop, webinar interattivi, al fine di diffondere i contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento	*		75	30	30	10	7	٩	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis Iomon, 244/2012		rv.	200	2009	200
ю	2	Trasferte nazionali per prendere parte agli eventi promozionali, al fine di diffondere i contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento	*			6	60				4104 / 400 11 10 00 00 11 10 10 10 10 10 10 10 1					
ω	7	Produzione di guide e materiali divulgativi, al fine di diffondere i contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento	*		20	20	50									

segue		2023						
	•	2022						
		2021						
		2020						
		Note						
	COPERTURE	Modalità				(vedi pagina precedente)		
		Co						
Saldo netto da finanziare (in migliaia)		Art.						
a fina liaia)	Ī	2023	10		40			30
netto da fina (in migliaia)		2022	10		40			30
aldo ne	•	2020 2021	50	23		34	100	
Š	•	2020						
		Mote	*	*	*	*	*	*
	ONERI	Disposizione	Spese per la campagna informativa verso i cittadini, al fine di diffondere i contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di	approvvigionamento Impostazione del sistema che consenta all'Autorità di procedere al monitoraggio e alal valutazione dell'impatto del regolamento sulle piccole e medie imprese italiane Attività di monitora evio e valutazione dell'impatto del	regolamento sulle piccole e medie imprese italiane, anche attraverso indagini specifiche realizzate in colaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano	rrogetazione teria piatatarinia di promozione e supiporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento, nonché diretta a gestire digitalmente i controlli ex poste lo scambio di informazioni con il Comitato per il coordinamento delle attività e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli	Sviluppo softuare della piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento, nonché diretta a gestire digitalmente i controlli ex post e lo scambio di informazioni con il Comitato per il coordinamento delle attività e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli	Acquisizione delle informazioni e creazione dei collegamenti con le banche dati esistenti, al fine di consentire lo scambio di informazioni con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Registro delle imprese, nell'ambito della piattaforma web
		Co.	74	4	4	С	ю	ю
		Art.	8	E	ю	3e9	3e9	3e9

es ne			2023					
			2022					
			2021					
			2020					
			Mote 4					
		COPERTURE	Modalità		(notice accidental)	אסכנון או אינון או אינון איניניין איניניין איניניין איניניין איניניין איניניין איניניין איניניין איניניין איני		
			Co.					
	ıziare		Art.					
	Saldo netto da finanziare (in migliaia)		2023	22	15	26		30
	netto da fina (in migliaia)		2021 2022 2023	22	15	26		30
	n opp		2021			48	6	50
	Š		2020					
			Note	*	*	*	*	*
		ONERI	Disposizione	Manutenzione e aggiomamento della piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento, nonché diretta a gestire digitalmente i controlli ex post e lo scambio di informazioni con il Comitato per il coordinamento delle attività e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli	Presidio di assistenza informatica da remoto agli utenti della piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento, nonche diretta a gestire digitalmente i controlli ex post e lo scambio di informazioni con il Comitato per il coordinamento delle attività e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli	Progettazione e realizzazione di un sistema di controlli ex post cui assoggettare gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento e definizione del programam dei controlli annuale	Progettazione del corso di formazione del personale intemo all'Autorità che sarà impiegato nell'attuazione del sistema di controlli ex post cui assoggettare gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento	Erogazione di ore di formazione da parte di esperti del personale interno all'Autorità che sarà impiegato nell'attuazione del sistema di controlli ex post cui assoggettare gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento
			Co.	ဇ	ю	t	t	1
			Art.	3 e 9	3 e 9	ιΩ	ശ	ιλ

		2023				500
		2022				500
		Note 2020 2021				200
		2020				
		Note				
	COPERTURE	Modalità		(vedi pagina precedente)		TOTALE
		Co.				
Saldo netto da finanziare (in migliaia)		Art.				
netto da fina: (in migliaia)		2023	6		240	500
etto d in mig		2022	6		240	500
ldo n		2020 2021 2022 2023	30	26		500
Sa		020				
		Note	*	*	*	
	ONERI	Disposizione	Predisposizione e produzione del materiale informativo ai fini della formazione del personale interno all'Autorità che sarà impiegato nell'attuazione del sistema di controlli ex post cui assoggettare gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento	Produzione dei manuali dei controlli ex post cui assoggettare gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento	Realizzazione dei controlli ex post cui assoggettare gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamentomediante impiego di 2 figure professionali adeguatamente formate, per ogni controllo effettuato, incluse le ispezioni in loco	TOTALE
		Co.	1	1	1	
		Art.	Ŋ	5 e 6	5 e 6	

SCHEDA N. 10

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

Saldo netto da finanziare

	2023	3.500	460	200	0963
COPERTURE	2022 2	3,500		3.500 3.500 3.500	3.960 3.960 3.960
	2020 2021 Z	3.500		3.500	3.960
	2020				
	Note				
	Modalità	Riduzione del Fondo per il recepimento b della normativa europea di cui all'art. 41- bis, legge n. 234/2012	((A valere sulle risorse del Fondo per la protezione delle piante, istituito dal co. 1 del medeismo articolo))	TOTALE NETTO	TOTALE
	C0.	2 1			
	Art.	57	57		
ONERI	2023	3.500	460	3.500	3.960
	2020 2021 2022 2023	3.500 3.500	460	3.500 3.500 3.500	3.960 3.960 3.960
	2021	3.500	460	3.500	3.960
	2020				
	Note				
	Disposizione	Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del Fondo per la protezione delle piante, diretto al finanziamento delle attività di protezione delle piante disciplinate nel medesimo decreto	((Partecipazione dell'Italia all'Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e delle attività che sono sviluppate al suo interno))	TOTALE NETTO	TOTALE
	Co.	L &			
	Art.	57	55		

SCHEDA N. 11

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 - Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

Saldo netto da finanziare

	2023			
	2022 2023	3.900	3.900	
	2021	2.900 3.900 3.900	2.900 3.900 3.900	
	Note 2020	2.900	2.900	
	Note			
COPERTURE	Modalità	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 12-bis, d.l. n. b 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, disposta dall'art. 52, co. 2, lett. d), del medesimo decreto	TOTALE	
	Co.	7 b		
	0			
	Art.	39		
	2023			
	2022	3.900	3.900	
	2021 2022 2023	2.900 3.900 3.900	2.900 3.900 3.900	
	2020	2.900	2.900	
	Note			
ONERI	Disposizione	Istituzione nello stato di previsione del 1 MEF del "Fondo per il professionismo negli sport femminili"	TOTALE	
	Co.	1		
	Art.	39		







180480148010